

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2650

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAVIO EMANUELA, MATTARELLA, PUCCI di BARSENTO, GALLONI, RADI, MICHELI FILIPPO, ANSELMI TINA, SIMONACCI, BARBI, ARNAUD, PALMITESSA, MIOTTI CARLI AMALIA, SPERANZA, FELICI, GRAZIOSI, TANTALO, DI LISA, SGARLATA, MARTINI MARIA ELETTA, MATTARELLI, ALLEGRI, STELLA, BOTTA, CICCARDINI, DI GIANNANTONIO, FUSARO, MIROGLIO, TAMBRONI, LETTIERI, FOSCHI, SPITELLA, SALVI, de' COCCI, BOLDRIN, MAGGIONI, BADALONI MARIA, CAIAZZA, GREGGI, GIRAUDI, NUCCI, MERLI, COCCO MARIA, CATTANEO PETRINI GIANNINA, BOFFARDI INES, SCARASCIA MUGNOZZA

Presentata il 9 luglio 1970

Intervento straordinario per la difesa e lo sviluppo della creazione di moda italiana

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attività creativa di moda italiana e le relative presentazioni da alcuni anni hanno raggiunto un alto grado di considerazione nel mondo. Le collezioni di modelli di alta moda maschile e femminile, le creazioni della *boutique* e della maglieria, hanno ormai un prestigio internazionale ed hanno uguagliato il successo delle analoghe creazioni di Paesi che hanno in questo campo una tradizione molto più antica. I giudizi della stampa straniera sulle manifestazioni di Roma e Firenze, sono unanimemente positivi. Ormai la « linea italiana », il gusto italiano nel vestire sono affermati in tutto il mondo.

E ciò è dovuto, oltre che alla bravura italiana nel campo dei tessuti, al successo della « moda creazione » ed alla funzione di ricerca e di guida che essa ha esercitato, con nuove idee, nuove proposte e nuove tecniche.

È a queste idee, spesso audaci e suggestive, che i fabbricanti, gli industriali dell'abbigliamento italiani e stranieri, gli artigiani si ispirano liberamente riproducendo la linea, rielaborando la tendenza ma diffondendone il gusto e lo stile che il creatore ha trasfuso nel modello dopo una lunga e difficile ricerca.

La moda creazione, fino a poco tempo fa completamente tributaria all'estero, è diventata in pochi anni una componente socio-economica di prima grandezza.

La bilancia commerciale dei prodotti dell'abbigliamento e del tessile ha presentato fino ad ora saldi attivi assai rilevanti: si è chiusa nel 1969 con un attivo di 813 miliardi di lire, registrando un notevole incremento, rispetto al saldo del 1968, ammontante a 690 miliardi.

Dai primi mesi del 1970 questo quadro positivo si è andato deteriorando.

Il settore della creazione di moda ha risentito:

1) degli effetti della svalutazione del franco che ha reso ancor più competitiva la moda francese;

2) della crisi interna statunitense che ha provocato una preoccupante contrazione delle nostre esportazioni verso il nord America;

3) dell'aumento notevole dei costi sia della materia prima sia del lavoro, a seguito dei nuovi contratti sindacali;

4) dell'aumento delle tariffe delle indossatrici, indossatori, fotomodelle;

5) della situazione creatasi nel settore tessile, che da tempo provoca ritardi nella consegna dei tessuti con la grave conseguenza che le case subiscono l'annullamento di ordini, specie con l'estero, per la mancata consegna dei modelli nei termini contrattuali.

Infine, i sindacati USA dei lavoratori dell'abbigliamento, preoccupati per la diffusione dei prodotti esteri, in particolare italiani, chiedono con sempre maggiore insistenza una drastica riduzione delle importazioni di confezioni.

Ora è chiaro che le case creatrici di moda non possono, da sole, sostenere il peso delle brusche fluttuazioni economiche internazionali e, insieme, la lievitazione dei prezzi interni; ed è altresì chiaro che un settore artistico e di ricerca di così grande rilevanza diretta e indiretta merita l'interesse del Governo e l'impegno dei pubblici poteri.

Gli organi dello Stato, che hanno avvertito la determinante funzione del settore creativo della moda ed i suoi effetti moltiplicatori non solo nei confronti dell'abbigliamento in genere (con particolare riguardo al tessile, che in pochi anni ha acquistato nel mondo un prestigio enorme in virtù della collaborazione che si è stabilita con l'Alta Moda) hanno in passato dato prova del loro interesse mediante:

l'istituzione di un « Comitato consultivo della moda » in seno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con lo scopo « di compiere un esame dei problemi riguardanti il settore delle attività industriali e artigiane dell'abbigliamento, con particolare riguardo a quelle dell'Alta Moda »;

l'istituzione di analogo organismo presso il Ministero del Commercio con l'Estero;

la concessione di un contributo *una tantum* per il rinnovo degli *ateliers*;

la costituzione di un « monte premi » per le migliori creazioni di modelli presentate durante le manifestazioni di Roma dell'Alta Moda;

la concessione di un contributo alla rivista *Linea Italiana* destinata al pubblico internazionale e che riporta i migliori modelli delle collezioni presentate a Roma e a Firenze;

il finanziamento di manifestazioni di moda all'estero e di campagne pubblicitarie sui quotidiani e sulle riviste specializzate internazionali.

L'indiscussa funzione che la moda si è conquistata nell'economia del Paese deve essere mantenuta e sviluppata nella convinzione che le case creatrici di Alta Moda svolgono una attività insostituibile sul piano promozionale nell'interesse della diffusione di una vastissima gamma di prodotti italiani nel mondo.

Sono necessarie, quindi, urgenti misure a carattere straordinario per alleggerire la pesante situazione in cui versano attualmente le case creatrici di Alta Moda, per potenziarne la struttura e quindi il loro valore promozionale, per favorire intese e accordi con le industrie dell'abbigliamento, per lo sveltimento delle procedure amministrative a favore dell'esportazione.

Queste misure straordinarie, raccolte nella proposta che vi presentiamo, la cui efficacia è limitata ad un quinquennio, si applicano alle predette Case creatrici di Alta Moda maschile e femminile, che effettuino di norma le presentazioni semestrali o annuali delle collezioni dei modelli e che abbiano presentato tali collezioni alla stampa e ai compratori internazionali durante le manifestazioni ufficiali di alta moda italiana, da almeno due anni, senza soluzione di continuità.

Esse sono attualmente iscritte in un apposito elenco che successivamente, in relazione alla presente legge, può essere aggiornato e tenuto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con l'Associazione di categoria dei creatori della moda italiana.

Per essere ammesse alla predetta Associazione le ditte debbono documentare di essere in possesso di numerosi requisiti tecnici e, in particolare, debbono presentare annualmente almeno 120 nuove creazioni, debbono possedere una sede ed una attrezzatura idonei e debbono godere di un documentato prestigio internazionale.

Naturalmente è auspicabile che in un prossimo futuro si possa dar luogo alla istituzione di un albo di categoria eventualmente affidato all'Ente italiano della moda, ente chiamato a svolgere funzioni di pubblico interesse nel settore.

Per questi motivi si confida, onorevoli colleghi, nella urgente approvazione della presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Alle ditte creatrici di Alta Moda maschile e femminile, di *boutique* e di maglieria che abbiano presentato le loro collezioni di modelli alla stampa e ai compratori internazionali, semestralmente o annualmente, senza soluzione di continuità negli ultimi due anni, entro le date stabilite dai calendari ufficiali e che siano comprese nell'elenco redatto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con l'associazione di categoria dei creatori della moda italiana, si applicano le disposizioni contenute nella presente legge.

ART. 2.

Il pagamento dei contributi dovuti dalle ditte suddette all'atto della entrata in vigore della presente legge, all'INPS, INAM e INAIL è dilazionato, a richiesta, in 60 rate mensili con l'applicazione degli interessi nella misura massima del 7 per cento.

Sono condonate le sanzioni civili per lo omesso o il ritardato pagamento dei contributi, anche se è in corso, da parte degli istituti l'azione giudiziaria.

ART. 3.

I contributi dovuti all'INPS per la Cassa unica assegni familiari sono ridotti alla metà.

ART. 4.

Indipendentemente dal numero degli addetti le ditte indicate nell'articolo 1 sono classificate in categoria *C-1* agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e in sede di accertamento del reddito deve essere detratto il costo di ciascuna collezione semestrale o annuale fino ad un massimo di lire dieci milioni.

ART. 5.

La restituzione dell'IGE per le operazioni compiute dalle ditte comprese nell'elenco di cui all'articolo 1 deve avvenire nel termine massimo di tre mesi.

ART. 6.

Sono esenti dall'IGE le forniture effettuate alle ditte creatrici di Alta Moda di cui all'articolo 1 per la preparazione delle collezioni semestrali o annuali di modelli, purché le forniture avvengano entro i due mesi precedenti le manifestazioni ufficiali di moda e siano annotate dal fornitore e dalla casa di moda in appositi registri vidimati annualmente.

ART. 7.

I contratti stipulati dalle Case creatrici di Alta Moda di cui all'articolo 1, con industriali del tessile e dell'abbigliamento per la produzione di tessuti, dell'Alta Moda Pronta, dello abbigliamento di piccola serie e di accessori della moda sono registrati a tassa fissa purché abbiano la durata minima di un triennio.

ART. 8.

Gli stanziamenti previsti dal capitolo 5131 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono aumentati di lire duecento milioni annui per la concessione di contributi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative rivolte al potenziamento dell'attività produttiva delle case creatrici di moda, all'ammodernamento delle attrezzature, alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti.

ART. 9.

Gli stanziamenti previsti dai capitoli 1252 e 1272 del bilancio del Ministero del commercio con l'estero sono aumentati di lire duecentocinquanta milioni annui per l'attuazione di iniziative dirette a favorire la collaborazione tra le Case di Alta Moda e l'industria dell'abbigliamento e del tessile.

ART. 10.

Le disposizioni contenute nella presente legge restano in vigore per 5 anni dal momento della loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.